

Legge federale che modifica il Codice penale e la legge sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Finanziamento del terrorismo)

Modifica del 21 marzo 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2002¹,
decreta:

I

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

1. Codice penale²

Art. 27^{bis} cpv. 2 lett. b³

² Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:

- b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111–113 o su un altro crimine punito con una pena minima di tre anni di reclusione, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189–191, 197 numero 3, 260^{ter}, 260^{quinq}, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{ter}–322^{septies} del presente Codice, come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 1951⁴ sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

¹ FF 2002 4815

² RS 311.0

³ Con l'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351), la lett. b dell'art. 28a cpv. 2 avrà il seguente tenore:

b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111–113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189–191, 197 numero 3, 260^{ter}, 260^{quinq}, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{ter}–322^{septies} del presente Codice, come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 1951³ sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

⁴ RS 812.121

Titolo prima dell'art. 100^{quater}

Titolo sesto: Della responsabilità dell'impresa

Art. 100^{quater}

Punibilità

¹ Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carenza di organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.

² Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260^{ter}, 260^{quinquies}, 305^{bis}, 322^{ter}, 322^{quinquies} o 322^{septies}, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.⁵

³ Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell'impresa.

⁴ Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:

- a. le persone giuridiche di diritto privato;
- b. le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
- c. le società;
- d. le ditte individuali.

Art. 100^{quinquies}

Procedura penale

¹ In caso di procedimento penale, l'impresa è rappresentata da una sola persona, autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile. Se l'impresa non designa il suo rappresentante entro un termine ragionevole, l'autorità istruttoria o il giudice decide quale delle persone autorizzate a rappresentarla in materia civile rappresenta l'impresa nel procedimento penale.

² La persona che rappresenta l'impresa nel procedimento penale ha i medesimi diritti e obblighi di un imputato. Le altre persone di cui nel capoverso 1 non sono tenute a deporre.

⁵ Con l'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 (FF **2002** 7351), l'art. 102 cpv. 2 avrà il seguente tenore:

² Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260^{ter}, 260^{quinquies}, 305^{bis}, 322^{ter}, 322^{quinquies} o 322^{septies}, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.

³ L'impresa deve designare un altro rappresentante se per i medesimi fatti o per fatti connessi è avviata un'inchiesta penale nei confronti del rappresentante designato. Se del caso l'autorità istruttoria o il giudice designano per rappresentarla un'altra persona secondo il capoverso 1 oppure, in sua assenza, un terzo qualificato.

Art. 260quinquies

Finanziamento
del terrorismo

¹ Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione.⁶

² Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l'eventualità che detti valori patrimoniali possano servire a finanziare il terrorismo.

³ Non costituisce finanziamento di un atto terroristico l'atto volto a instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a permettere l'esercizio o il rispetto dei diritti dell'uomo.

⁴ Il capoverso 1 non è applicabile se il finanziamento è destinato a sostenere atti che non contraddicono alle norme del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati.

Art. 340^{bis}, rubrica marginale e cpv. 1, frase introduttiva⁷

Indagini in caso
di criminalità
organizzata,
finanziamento
del terrorismo e
criminalità
economica

¹ Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti negli articoli 260^{ter}, 260^{quinquies}, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{ter}–322^{septies}, nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260^{ter}, a condizione che i reati: ...

2. Legge federale del 6 ottobre 2000⁸ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 3 cpv. 2 lett. a e b

² La sorveglianza può essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti:

⁶ Con l'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351), l'art. 260^{quinquies} cpv. 1 avrà il seguente tenore:

¹ Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

⁷ Con l'entrata in vigore della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002 (FF 2002 7351), la rubrica marginale e il cpv. 1, frase introduttiva, dell'art. 337 avranno il tenore della presente modifica dell'art. 340^{bis}.

⁸ RS 780.1

- a. articoli 111–113, 115, 119 numero 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144^{bis} numero 1 secondo comma, 146–148, 156, 160, 161, 180, 181, 183, 185, 187 numero 1, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195–197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 dal primo al quarto comma, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260^{bis}-260^{quinqies}, 264-266, 277 numero 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies} del Codice penale⁹ (CP);
- b. articoli 62 capoversi 1 e 3, 63 numeri 1 primo e terzo comma e 2, 64 numeri 1 primo comma e 2, 74, 86, 86^a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 103 numero 1, 104 capoverso 2, 105, 106 capoversi 1 e 2, 108–113, 115–117, 119, 121, 130 numeri 1 e 2, 132, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137^a, 137^b, 139-142, 149 capoverso 1, 150 capoverso 1, 151^a, 151^c, 153–156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1 primo e terzo comma, 162 capoversi 1 e 3, 164, 165 numero 1 primo e terzo comma, 166 numero 1 dal primo al quarto comma, 167 numero 1, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169^a numero 1 primo comma e numero 2, 170 capoverso 1, 171^a capoverso 1, 171^b, 172 numero 1 e 177 del Codice penale militare¹⁰ (CPM).

Art. 15 cpv. 5^{bis}

^{5bis} Durante almeno due anni dopo l'inizio della relazione commerciale con il cliente, gli offerenti devono altresì poter fornire le informazioni di cui all'articolo 14 anche relativamente a persone che si sono allacciate alla telefonia mobile senza sottoscrivere un abbonamento.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 21 marzo 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 21 marzo 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 1° aprile 2003¹¹

Termine di referendum: 10 luglio 2003

⁹ RS 311.0

¹⁰ RS 321.0

¹¹ FF 2003 2475